

REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università Carlo Cattaneo – LIUC (in seguito denominata Università) ai sensi di quanto stabilito dalla legge 240/2010 e dal DM 8 febbraio 2013, n. 45 e s.m.i.. Ad esso devono coordinarsi i regolamenti didattici dei singoli corsi.

Art. 2 – Corsi di dottorato

Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati e nell'esercizio delle libere professioni.

L'Università istituisce corsi di dottorato di ricerca anche in convenzione con altre università ed enti di ricerca e/o con imprese oppure in consorzio con altre università ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del DM 45/2013.

Art. 3 – Accreditemento

I singoli corsi di dottorato di ricerca sono sottoposti alle procedure di accreditemento ministeriale su parere dell'ANVUR.

L'Università provvede alla richiesta di accreditemento iniziale ed è sottoposta alle verifiche periodiche ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del DM 45/2013 e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 dello stesso decreto.

Art. 4 – Struttura dei corsi

I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni e le relative tematiche, individuate nei rispettivi regolamenti, si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti.

Un corso di dottorato può essere strutturato in più curricula.

Art. 5 – Regolamento dei corsi

Ogni corso ha un regolamento che, nel rispetto delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e del presente Regolamento, ne definisce:

- a) titolo e tematiche generali trattate;
- b) durata e obiettivi formativi;
- c) programma degli studi, specificato per curriculum se previsti;
- d) requisiti e modalità di accesso;
- e) rette e contributi di frequenza;
- f) numero, modalità di conferimento e importo delle borse di studio e delle esenzioni da rette e contributi;
- g) condizioni di funzionamento, ivi inclusi i requisiti di frequenza e le condizioni di rinnovo annuale delle borse di studio;
- h) requisiti e modalità di conseguimento del titolo;
- i) eventuali convenzioni o accordi, anche consortili con altre università, enti e imprese;

j) condizioni di rappresentanza dei dottorandi nel collegio dei docenti.

Ogni ciclo del corso può ammettere fino ad un massimo di 14 studenti. Il bando, verificato il numero di borse disponibili e la sostenibilità relativa alle annualità precedenti, indicherà puntualmente il numero di studenti ammissibili per l'anno di riferimento.

Art. 6 – Proposta e istituzione dei corsi

Ai sensi dello Statuto dell'Università, l'istituzione o l'attivazione di ogni corso è proposta in forma di progetto dai Gruppi di Ricerca che partecipano, unitamente alle Scuole, al funzionamento del corso.

Il progetto sottoposto al Consiglio Accademico, deve contenere:

- a) la bozza di regolamento del corso;
- b) la lista dei docenti appartenenti al Gruppo o ai Gruppi di Ricerca proponenti che siano candidati a far parte del collegio dei docenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 del DM 45/2013;
- c) l'indicazione del o dei possibili candidati al ruolo di coordinatore del dottorato;
- d) bozze di eventuali convenzioni o accordi, anche consortili, con altre università, enti o imprese.

Nella predisposizione del progetto i proponenti devono tener conto di quanto previsto dagli artt. 8, 9, 10, 11 e 12 del DM 45/2013 nonché delle risorse assegnate dall'Università.

Art. 7 – Istituzione e attivazione dei corsi

Il Consiglio Accademico esamina il progetto e, una volte apportate le modifiche che ritiene opportune, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione con la proposta di istituzione o attivazione del corso di studio, unitamente all'indicazione della composizione del Collegio dei Docenti e del Coordinatore del corso.

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa:

- a) l'istituzione o attivazione del corso;
- b) il regolamento del corso;
- c) la nomina del coordinatore del collegio dei docenti;
- d) l'approvazione delle eventuali convenzioni o accordi anche consortili, con altre università, enti o imprese.

Art. 8 – Attività dei dottorandi

Ai dottorandi, oltre a quanto previsto dall'art.12, 2° comma, del DM 45/2013, possono essere assegnate attività connesse alla docenza e all'assistenza agli studenti e proposti impegni nell'ambito delle attività di terza missione con compensi che non possono eccedere l'importo determinato annualmente dal Comitato Esecutivo su proposta del Consiglio Accademico, sotto la condizione che tali attività e impegni non pregiudichino la regolare frequenza del corso e il regolare avanzamento delle attività di ricerca.

Inoltre nelle convenzioni con enti o imprese, se rilevante, deve essere prevista la ripartizione dell'impegno degli studenti del corso ai sensi dell'art. 11 del DM 45/2013.

Art. 9 – Comitato di Direzione

Per una migliore gestione delle attività previste nell'ambito del corso di dottorato, all'interno del Collegio dei Docenti si costituisce un Comitato di Direzione che, operando sulla base delle linee generali deliberate dal Collegio, ne assicura l'opportuna esecuzione.

Il Comitato di Direzione del corso è presieduto dal Coordinatore.

Art. 10 – Finanziamento dei corsi

L'Università provvede al finanziamento dei corsi per quanto attiene sia il funzionamento sia la messa a disposizione di borse di studio ed eventuali altre forme di sostegno finanziario, ivi compresi gli assegni di ricerca, apponendo in bilancio di previsione apposito stanziamento comprendente anche quanto previsto dal DM 45/2013 per attività di ricerca dei dottorandi e lo svolgimento di attività di ricerca all'estero. A tal fine l'università si avvale anche del previsto finanziamento ministeriale e di eventuali contributi di terzi.

Art. 11 – Impegno didattico

Il Comitato Esecutivo indica come l'impegno didattico dei docenti operanti nel corso trovi riconoscimento o in termini di soddisfacimento del carico didattico o in termini di remunerazione sulla base delle tariffe deliberate.

Art. 12 – Norma di chiusura

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti ministeriali e alle norme statutarie dell'Università.